ORDINANZA DELLA CORTE
DEL 28 MARZO 1984 [1]

Christoph von Gallera
contro Gisèle Maître
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Versailles)

Causa 56/84

Massime

Convenzione relativa alla competenza giurisdizionale ed all'esecuzione delle decisioni — Protocollo riguardante l'interpretazione della convenzione da parte della Corte di giustizia — Giudici nazionali autorizzati a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale — Giudice cui sia stata presentata la domanda d'exequatur — Esclusione

(Convenzione del 27 settembre 1968, art. 32; protocollo del 3 giugno 1971, art. 2; regolamento di procedura, artt. 92, § 1 e 103, § 2)

Nel procedimento 56/84,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte con sentenza del Tribunal de grande instance di Versailles nella causa dinanzi a questo pendente fra

CHRISTOPH VON GALLERA

e

1 — Lingua processuale: il francese.

GISÈLE MAÎTRE,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 32 della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

LA CORTE,

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, T. Koopmans, K. Bahlmann e Y. Galmot, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco, O. Due, U. Everling e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la presente

ORDINANZA

1 Con sentenza 17 gennaio 1984, pervenuta in cancelleria il 1° marzo 1984, la Prima Sezione del Tribunal de grande instance di Versailles ha sottoposto a questa Corte una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 32 della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo «la convenzione»).

2 L'art. 32 della convenzione, che disciplina in modo tassativo la competenza per l'apposizione della formula esecutiva alle decisioni rese in uno Stato contraente e comprese nel campo d'applicazione della convenzione, dispone che la relativa istanza dev'essere proposta «in Francia, al presidente del Tribunal de grande instance», il quale statuisce, a norma dell'art. 34 della conven-

zione, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

3 Nella causa principale, alla Prima Sezione del Tribunal de grande instance di Versailles è stata proposta un'istanza intesa a far apporre la formula esecutiva ad una sentenza emessa il 26 marzo 1979 dal Tribunale di Lauterbach (Repubblica federale di Germania) e nella quale la sig.ra Gisèle Maître viene condannata, in seguito a divorzio, a versare un assegno alimentare al proprio figlio Christoph von Gallera. Nel corso del procedimento contraddittorio seguito dal giudice adito, del quale non veniva contestata la competenza, la suddetta Sezione si è posta il problema del

«se l'art. 32 della convenzione attribuisca ai giudici da esso indicati competenza esclusiva a conoscere delle istanze miranti a che le decisioni emesse in uno Stato contraente siano rese esecutive in un altro Stato contraente»,

e se, quindi, essa possa dichiarare d'ufficio la propria incompetenza. Riferendosi all'art. 177 del Trattato CEE, il Tribunal de grande instance di Versailles ha sottoposto tale questione d'interpretazione a questa Corte.

4 L'art. 2 del protocollo, firmato il 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione della convenzione da parte della Corte di giustizia dispone, a differenza dell'art. 177 del Trattato CEE che non si applica in materia, che il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione di interpretazione è riservato, in forza dei nn. 1 e 2 dello stesso articolo, ai giudici specificamente indicati nonché alle «giurisdizioni degli Stati contraenti quando giudicano in grado d'appello».

5 Il Tribunal de grande instance di Versailles non rientra nel numero dei giudici indicati nell'art. 2, né giudica in appello nella causa principale. Ne consegue che questa Corte è manifestamente incompetente a conoscere della presente domanda di pronunzia pregiudiziale, e che essa deve far uso della facoltà, prevista dall'art. 92, § 1, in relazione all'art. 103, § 2, del regolamento di procedura, di dichiarare irricevibile tale domanda mediante ordinanza.

Per questi motivi,

LA CORTE,

sentito l'avvocato generale,

così provvede:

La domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Versailles con sentenza 17 gennaio 1984 è irricevibile.

Lussemburgo, 28 marzo 1984.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

J. Mertens de Wilmars